REGOLAMENTO (CEE) N. 199/70 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1970

che modifica i premi di denaturazione dello zucchero fissati dal regolamento (CEE) n. 840/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, per permettere la denaturazione delle eccedenze di zucchero, il regolamento (CEE) n. 840/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1764/69 [4], ha fissato i premi di denaturazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio della qualità tipo rispettivamente a 12,50 ed a 11,05 unità di conto per 100 chilogrammi ; che il mantenimento del livello di tali premi ha consentito agli interessati di continuare ad approvvigionarsi in zucchero ;

considerando che, al fine di poter meglio seguire la situazione del mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita, per la determinazione dei premi di denaturazione dello zucchero è stato ugualmente messo in atto, sin dalla campagna di produzione 1969/1970, il sistema della gara istituito con il regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale [5] ; che l'applicazione di tale sistema ha permesso d'impegnare per la denaturazione una quantità di zucchero notevole ;

considerando che, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2049/69, per la fissazione uniforme per tutta la Comunità dei premi di denaturazione deve essere tenuto conto, particolarmente, dell'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e degli aspetti economici della denaturazione prevista ;

considerando che, a seguito particolarmente della diminuzione delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione, da un lato, e della situazione nel settore dei prodotti di sostituzione, dall'altro, necessita ridurre i premi di denaturazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 840/68 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

1. Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato a 11,00 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il premio di denaturazione per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 9,55 unità di conto per 100 chilogrammi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 50.
(4) GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 18.
(5) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.